

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1499/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese	3
Regolamento (CE) n. 1501/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese	8
★ Regolamento (CE) n. 1502/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	13
Regolamento (CE) n. 1503/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 kg, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1247/1999	15
Regolamento (CE) n. 1504/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia	16
Regolamento (CE) n. 1505/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	17
Regolamento (CE) n. 1506/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	19



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2001/551/CE:

- * **Raccomandazione della Commissione, del 4 luglio 2001, relativa all'elaborazione di un quadro giuridico ed economico per la partecipazione del settore privato alla diffusione in Europa dei servizi telematici di informazione sulla viabilità e sui viaggi (TTI) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1102]** 20

2001/552/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, recante seconda modifica della decisione 98/357/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1840]** 23

2001/553/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 12 luglio 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 95/125/CE relativa allo status della Francia per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1864]** 26

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2856/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2508/97 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici (GU L 332 del 28.12.2000)** 29

Rettifica del regolamento (CE) n. 1420/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali (GU L 191 del 13.7.2001) 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1499/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,1
	999	74,1
0707 00 05	052	66,8
	999	66,8
0709 90 70	052	73,5
	999	73,5
0805 30 10	388	76,0
	524	88,4
	528	74,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	79,5
	388	100,6
	400	83,3
	404	122,9
	508	93,2
	512	111,8
	524	52,9
	528	74,7
	720	135,0
	800	215,3
	804	105,7
0808 20 50	999	109,5
	052	130,6
	388	88,6
	512	69,0
	528	67,0
	804	143,4
0809 10 00	999	99,7
	052	176,8
	064	128,6
0809 20 95	999	152,7
	052	325,8
	061	258,3
	400	239,8
0809 30 10, 0809 30 90	404	244,2
	999	267,0
	052	137,9
	999	137,9
0809 40 05	064	124,3
	999	124,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2001****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento finlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 26 luglio 2001 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 2002, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento finlandese.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾ e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la

cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1500/2001
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1500/2001
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1500/2001
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1500/2001
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1500/2001
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1500/2001
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1500/2001
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1500/2001
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1500/2001
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1500/2001/
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1500/2001.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione è mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

- l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3665/87.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Kirkniemi	3 200
Kokemäki	20 000
Koria	3 900
Loimaa	8 900
Turenki	14 000

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1500/2001]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento finlandese

[Regolamento (CE) n. 1500/2001]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in EUR/t) (!)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(!) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI-C-1:

— Telefax: 296 49 56,
295 25 15,

— telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci).

REGOLAMENTO (CE) N. 1501/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2001****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 51 851 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento irlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 51 851 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 51 851 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 26 luglio 2001, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 2002, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento irlandese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾ e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'ag-

giudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOGA limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1501/2001
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1501/2001
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1501/2001
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1501/2001
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1501/2001
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1501/2001
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1501/2001
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1501/2001
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1501/2001
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1501/2001
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1501/2001.

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

— la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

— l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3665/87.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento irlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Cork	455
Wicklow	18 287
Kildare	2 409
Carlow	5 149
Kilkenny	3 509
Wexford	22 042

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/2001]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento irlandese

[Regolamento (CE) n. 1501/2001]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI-C-1:

— Telefax: 296 49 56,
295 25 15,

— telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci).

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2001****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Quest'ultima precisa, tra l'altro, le condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto nel caso dei formaggi per i quali è concessa una restituzione, in particolare per quanto riguarda il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca. Si è rivelata la necessità di adattare le condizioni per taluni formaggi in modo da riflettere meglio la realtà dei prodotti esportati.
- (2) Nella nota in calce (8) del settore 9 dell'allegato I, il regolamento suindicato prevede la condizione di rispettare un tenore minimo di proteine del latte per alcuni prodotti lattiero-caseari ai fini del beneficio della restituzione. Per agevolare l'espletamento delle formalità doganali e garantire l'armonizzazione con le altre disposizioni, è opportuno imporre agli operatori di indicare nella dichiarazione all'esportazione il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa del prodotto.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

- 1) I dati relativi ai codici NC ex 0406 90 85 sono sostituiti dai dati dell'allegato del presente regolamento.
- 2) La nota in calce (8) è sostituita dal testo seguente:

«⁽⁸⁾ Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 28.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
«ex 0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri:			
	----- A venti tenore, in peso, d'acqua uguale o inferiore al 40 %	40	39	0406 90 85 9930 0406 90 85 9930 0406 90 85 9930 0406 90 85 9930 0406 90 85 9930
	----- A venti tenore, in peso, d'acqua superiore al 40 % e uguale o inferiore al 45 %	45	39	0406 90 85 9970 0406 90 85 9970 0406 90 85 9970 0406 90 85 9970 0406 90 85 9970
	----- Altri			0406 90 85 9999»

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2001

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 kg, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1247/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1247/1999 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso da 80 a 300 kg, originari di taluni paesi terzi, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (2) Sono state presentate domande di diritti di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione, presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1247/1999, è soddisfatta nella misura dello 0,45923 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1504/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2001**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati

richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2673/2000 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2001**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2001.

Esso si applica dal 25 luglio al 7 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 25 luglio al 7 agosto 2001

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	12,76	12,26	22,54	11,46
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	10,16	5,45
Marocco	12,66	14,29	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, quantitativi indicati previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 23 luglio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1185/2001 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 23 luglio 2001 e prima del 17 settembre 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 161 del 16.6.2001, pag. 26.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

relativa all'elaborazione di un quadro giuridico ed economico per la partecipazione del settore privato alla diffusione in Europa dei servizi telematici di informazione sulla viabilità e sui viaggi (TTI)

[notificata con il numero C(2001) 1102]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le conclusioni del Consiglio «Trasporti», riunitosi il 17 giugno 1997 a Lussemburgo, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 20 maggio 1997, riguardante una strategia e un quadro comunitari per lo sviluppo della telematica applicata ai trasporti stradali e proposte per azioni iniziali⁽¹⁾, costituisce una base idonea per iniziative future in questo settore.
- (2) È necessaria un'impostazione armonizzata dei servizi telematici transeuropei di informazione sulla viabilità e sui viaggi (servizi TTI), e che uno strumento idoneo a tal fine sarà un gruppo di lavoro composto da alti rappresentanti designati dagli Stati membri, istituito secondo gli orientamenti di cui alla risoluzione del Consiglio del 28 settembre 1995⁽²⁾ e presieduto dalla Commissione.
- (3) Occorre informare chiaramente i prestatori di servizi TTI sugli obblighi derivanti dalle politiche di sicurezza e di interesse pubblico cui sono tenuti a conformarsi. In particolare laddove i servizi TTI utilizzino sistemi di elaborazione dati, i prestatori devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, a prescindere dalla loro nazionalità o residenza, per quanto concerne i dati personali e la vita privata, conformemente

alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁽³⁾, e alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽⁴⁾.

- (4) È altresì opportuno che le informazioni e i dati disponibili presso le pubbliche autorità possano essere pienamente sfruttati onde evitare diseconomie nella rilevazione delle informazioni e dei dati che sono necessari per un'ampia diffusione dei servizi TTI.
- (5) La compartecipazione di imprese del settore pubblico e del settore privato accelererà la diffusione di tali servizi e che i principi di tali compartecipazioni per la rete transeuropea dei trasporti sono stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 10 settembre 1997, sulla partecipazione del settore pubblico e privato ai progetti di reti transeuropee di trasporto⁽⁵⁾.
- (6) La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito ad una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee⁽⁶⁾, promuove le compartecipazioni tra settore pubblico e settore privato per le applicazioni di TTI.
- (7) La risoluzione del Consiglio, del 19 luglio 1999, sulla nuova generazione di servizi di navigazione satellitare (Galileo)⁽⁷⁾, prevede che il sistema europeo di navigazione satellitare avrà effetti positivi sullo sviluppo dei servizi di informazione sulla viabilità e sui viaggi.

⁽¹⁾ COM(1997) 223 def. del 20.5.1997.

⁽²⁾ GU C 264 dell'11.10.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ COM(1997) 453 def.

⁽⁶⁾ GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU C 221 del 3.8.1999, pag. 1.

(8) La partecipazione delle imprese del settore privato allo sviluppo dei servizi TTI può essere stimolata consentendo loro di effettuare il controllo della viabilità in modo autonomo, eventualmente permettendo l'installazione e la gestione di stazioni di monitoraggio del traffico sulle strade pubbliche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, i sistemi e servizi telematici di informazione sulla viabilità e sui viaggi possono contribuire allo sviluppo di servizi di trasporto efficienti, sicuri ed ecologicamente sani, ad esempio in quanto prescrivano al prestatore di servizi di collaborare con le autorità nella gestione di incidenti ed emergenze. D'altro canto le informazioni e i dati soggetti a tutela commerciale hanno un valore commerciale, e che tale valore va salvaguardato, ai sensi della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ⁽¹⁾, anche qualora le informazioni siano messe a disposizione delle pubbliche autorità.

(9) I servizi TTI concorrono all'uso ottimale delle reti di trasporto in quanto si adeguino alle politiche di gestione della viabilità e della mobilità delle autorità e alla gerarchia funzionale delle strade.

(10) I prestatori di servizi TTI devono essere liberi di sviluppare ed offrire i propri prodotti in base a criteri commerciali e, fatte salve le norme riguardanti, in particolare, la pubblica sicurezza, devono essere esenti da obblighi prescritti da autorità o organismi pubblici.

(11) La presente raccomandazione concorrerà all'attuazione della strategia e del quadro comunitari per lo sviluppo della telematica applicata ai trasporti stradali in Europa e, dopo un adeguato lasso di tempo, dovrà essere riesaminata dalla Commissione onde accertare se siano opportuni ulteriori interventi a livello comunitario per il coordinamento delle misure intraprese negli Stati membri.

(12) In base al principio della sussidiarietà, il quadro giuridico ed economico applicabile a prodotti e servizi TTI deve essere elaborato a livello nazionale e locale. Ciononostante, data l'esigenza di un coordinamento a livello europeo, le informazioni relative a iniziative, azioni o misure previste a livello nazionale e locale nel settore dei TTI devono ricevere ampia diffusione. Occorre approntare un quadro normativo per i servizi e prodotti TTI onde evitare che i prestatori di servizi TTI abbiano a interloquire con una pluralità di autorità nazionali, regionali e locali per ottenere la licenza a prestare un nuovo servizio.

(13) L'adozione di un regolamento o di una direttiva in questo settore appare prematura e che la raccomandazione costituisce quindi lo strumento legislativo più idoneo,

RACCOMANDA:

1. Finalità

Gli Stati membri sono invitati ad elaborare un quadro giuridico ed economico che consenta la partecipazione del settore privato alla diffusione di servizi telematici di informazione sulla viabilità e sui viaggi (TTI) in Europa.

Tale quadro giuridico-economico dovrebbe avere lo scopo di promuovere la diffusione commerciale di servizi a valore aggiunto offerti ai viaggiatori nonché il miglioramento delle informazioni pubbliche in atto o in progetto, come i bollettini su traffico e viabilità emessi da radio e televisione, su Internet o mediante apposite linee telefoniche.

2. Istituzione di servizi TTI europei

Si invitano gli Stati membri a collaborare all'istituzione di servizi TTI europei all'interno del gruppo di lavoro ad alto livello presieduto dalla Commissione. Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione di qualsiasi iniziativa, azione o misura prevista nel settore dei servizi e prodotti TTI.

3. Normativa sui servizi TTI

Gli Stati membri sono invitati ad armonizzare le norme sui servizi TTI a livello nazionale, regionale e locale. A questo fine si invitano gli Stati membri a prendere i seguenti provvedimenti:

- a) pubblicare e diffondere le norme, le leggi ed i regolamenti relativi alla pubblica sicurezza, alla sicurezza stradale, alla gestione dei trasporti e della viabilità nonché alla tutela della vita privata e dati personali cui i prestatori di servizi devono conformarsi nel prestare i propri servizi TTI a livello nazionale, regionale e locale;
- b) promuovere l'adozione, da parte di autorità e organismi pubblici, di contratti tipo e convenzioni uniformi sul livello qualitativo riguardanti la comunicazione, a prestatori e utenti del settore commerciale privato, di informazioni sulla viabilità e sui viaggi in ordine a tutti i mezzi di trasporto;
- c) incoraggiare autorità ed organismi pubblici che gestiscono impianti fissi on-line di monitoraggio del traffico a metterne i dati a disposizione dei prestatori di servizi TTI in tempo reale e a condizioni non discriminatorie;
- d) promuovere le compartecipazioni fra settore pubblico e settore privato nella prestazione di servizi TTI.

4. Informazioni su viabilità e viaggi soggette a tutela commerciale

Al fine di promuovere un rapido sviluppo di servizi e prodotti TTI europei e di stimolare la concorrenza e il miglioramento qualitativo dei servizi TTI, si invitano gli Stati membri a intraprendere le seguenti azioni:

⁽¹⁾ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

- a) ove fattibile, incoraggiare autorità ed organismi pubblici a consentire ai prestatori privati di servizi TTI di installare e gestire lungo le pubbliche strade, in base alle norme sulla tutela commerciale, proprie stazioni di monitoraggio;
- b) sviluppare, pubblicare e diffondere, a beneficio di tutti i prestatori di servizi TTI, procedure per l'installazione, la gestione e la manutenzione in condizioni di sicurezza degli impianti di monitoraggio del traffico sulle pubbliche strade;
- c) specificare, pubblicare e diffondere gli obblighi che incombono ai prestatori di servizi TTI relativamente alla notifica immediata alle autorità dei dati e delle informazioni di cui vengano in possesso relativamente a situazioni di emergenza o incidenti stradali gravi, nell'interesse della pubblica sicurezza;
- d) adottare misure atte a garantire che, nel ricevere dai prestatori di servizi TTI dati e informazioni su viabilità e viaggi, le autorità e gli organismi pubblici salvaguardino il valore commerciale.

5. Osservanza delle gerarchie stradali e delle strategie di gestione della viabilità

Al fine di garantire che i prodotti e servizi TTI si attengano agli itinerari raccomandati per il traffico di transito e scorraggino l'uso di percorsi inadatti, si invitano gli Stati membri a pubblicare e diffondere presso i prestatori di servizi TTI e presso coloro che elaborano e pubblicano basi di dati per la navigazione, le gerarchie stradali dettagliate per il traffico di transito relativamente alle diverse tipologie di traffico, nonché le norme e gli orientamenti sulla gestione della viabilità vigenti a livello

locale. Qualsiasi modifica delle gerarchie stradali va prontamente notificata a ciascuna delle parti di cui sopra.

6. Condizioni relative alla prestazione di servizi e prodotti TTI

Gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché i prestatori di servizi TTI siano liberi di sviluppare ed offrire i propri prodotti e servizi in base a criteri commerciali. Gli unici obblighi cui i prestatori possono essere assoggettati da parte di autorità e organismi pubblici dovrebbero essere quelli previsti dalla presente raccomandazione in materia di pubblica sicurezza, sicurezza stradale, gestione dei trasporti e della viabilità e protezione dei dati personali e della vita privata.

7. Relazioni

Gli Stati membri sono invitati a riferire alla Commissione, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, circa i progressi compiuti verso l'istituzione di un quadro giuridico-economico nazionale idoneo per i servizi TTI.

Gli Stati membri sono i destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2001****recante seconda modifica della decisione 98/357/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia***[notificata con il numero C(2001) 1840]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di aziende riconosciute indenni da dette malattie.
- (2) L'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia è stato stabilito con la decisione 98/357/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/187/CE ⁽⁴⁾.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi per la concessione della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda la IHN a la VHS ad un'altra azienda di allevamento ittico, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento. L'azienda in questione è situata nella regione Veneto, provincia di Vicenza.
- (4) La Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi trasmessi dall'Italia per l'azienda suddetta.

- (5) Dall'esame dei documenti risulta che l'azienda soddisfa tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (6) Pertanto l'azienda in parola può beneficiare della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e va aggiunta all'elenco delle aziende già riconosciute.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 98/357/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 42.⁽⁴⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 81.

ALLEGATO

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA, RELATIVAMENTE ALLA IHN E ALLA VHS

I. REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Noce

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)
Cavizzana

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Brenta

Campestrin Giovanni
Telve Valsugana (Fontane)

Ittica Resenzola Serafini
Grigno

Ittica Resenzola Selva
Grigno

Leonardi F.lli
Levico Terme (S. Giuliana)

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico dell'Adige

Celva Remo
Pomarolo

Margonar Domenico
Ala (Pilcante)

Degiuli Pasquale
Mattarello (Regole)

Tamanini Livio
Vigolo Vattaro

Troticoltura Istituto Agrario di S. Michele a/A.
S. Michele all'Adige

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Sarca

Ass. Pescatori Basso Sarca
Ragoli (Pez)

Stab. Giudicariese La Mola
Tione (Delizia d'Ombra)

Azienda Agricola La Sorgente s.s.
Tione (Saone)

Fonti del Dal s.s.
Lomaso (Dasindo)

Comfish Srl (ex Paletti)
Preore (Molina)

Ass. Pescatori Basso Sarca
Tenno (Pranzo)

Troticoltura «La Fiana»
Di Valenti Claudio (Bondo)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Chiese

Facchini Emiliano
Pieve di Bono (Agrone)

II. REGIONE: VENETO

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico dell'Astico

Centro Ittico Valdastico
Valdastico (Veneto, provincia di Vicenza)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2001

che modifica per la quarta volta la decisione 95/125/CE relativa allo status della Francia per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale*[notificata con il numero C(2001) 1864]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quando segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per una o più regioni, lo status di zona riconosciuta indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle zone riconosciute in Francia è stato fissato dalla decisione 95/125/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/100/CE ⁽⁴⁾.
- (3) La Francia ha presentato alla Commissione prove a sostegno del riconoscimento dello status di zona riconosciuta per un'altra zona, «Du bassin versant de la Sélune», per quanto riguarda la IHN e la VHS nonché le disposizioni nazionali che assicurano il rispetto delle norme intese a mantenere il riconoscimento per tale zona.
- (4) Dall'esame di tali informazioni risulta che la zona in questione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 della

direttiva 91/67/CEE ed è pertanto possibile concedere il suddetto riconoscimento.

- (5) Tale zona è quindi aggiunta all'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne la IHN e la VHS.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/125/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 84 del 14.4.1995, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 36 del 7.2.2001, pag. 9.

ALLEGATO

I. ELENCO DELLE ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO RIGUARDA LA IHN E LA VHS

1. ADOUR-GARONNE

Bacini idrografici

- Bacino della Charente
- Bacino della Seudre
- Bacini dei fiumi litorali dell'estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime
- Bacini idrografici di Nive e Nivelles (dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino delle Forges (Landes)
- Bacino della Dronne, dalla sorgente alla diga delle Églisottes a Monfourat (dipartimento della Dordogne)
- Bacino della Beauronne, dalla sorgente alla diga di Faye (dipartimento della Dordogne)
- Bacino della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell'Étang des Roches-Noires (dipartimento della Dordogne)
- Bacino della Paillasse, dalla sorgente alla diga di Grand Forge (dipartimento della Gironde)
- Bacino del Ciron, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing (dipartimenti della Gironde e del Lot-et-Garonne)
- Bacino della Petite Leyre, dalla sorgente alla diga del Pont-de-l'Espine a Argelouse (dipartimento delle Landes)
- Bacino della Pave, dalla sorgente alla diga della Pave (dipartimento delle Landes)
- Bacino dell'Escourse, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe (dipartimento delle Landes)
- Bacino del Geloux, dalla sorgente alla diga della D38 a Saint-Martin-d'Oney (dipartimento delle Landes)
- Bacino dell'Estrigon, dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère (dipartimento delle Landes)
- Bacino dell'Estampon, dalla sorgente alla diga dell'Ancienne Minoterie a Roquefort (dipartimento delle Landes)
- Bacino della Gélise, dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza della Gélise con l'Osse (dipartimenti delle Landes e Lot-et-Garonne)
- Bacino del Magescq, dalla sorgente alla foce (dipartimento delle Landes)
- Bacino di Luys, dalla sorgente alla diga del Moulin-d'Oro (dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Neez, dalla sorgente alla diga del Jurançon (dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Beez, dalla sorgente alla diga di Nay (dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Gaves-de-Cauterets, dalla sorgente alla diga Calypso della centrale di Soulom (dipartimento degli Hautes-Pyrénées).

Zone costiere

La costa atlantica compresa tra il confine settentrionale del litorale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del litorale del dipartimento della Charente-Maritime.

2. LOIRE-BRETAGNE

Bacini idrografici

- L'insieme dei bacini idrografici situati nella regione Bretagne, ad eccezione dei seguenti:
 - Vilaine,
 - Aven,
 - Ster-Goz,
 - zona a valle del bacino dell'Élorn
- Bacino della Sèvre-Niortaise
- Bacino del Lay
- Zona a monte del bacino della Vienne, fino alla diga di Nouâtre (dipartimento dell'Indre)
- Bacini dei fiumi del litorale atlantico nel dipartimento della Vendée.

Zone costiere

- L'intera costa bretone, eccettuate le zone seguenti:
 - rada di Brest,
 - insenatura di Camaret,
 - litorale che va dalla punta di Trévignon alla foce del fiume Laïta,
 - litorale che va dalla foce del fiume Tohon al confine dipartimentale.

3. SEINE-NORMANDIE

Bacini idrografici

- Il bacino della Sélune.

II. ELENCO DELLE ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO RIGUARDA LA VHS

1. LOIRE-BRETAGNE

Bacini idrografici

- La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell'Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d'acqua e la diga della Ferté-Bernard.
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2856/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2508/97 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 332 del 28 dicembre 2000)

A pagina 53, allegato I, tabella I, ultima colonna:

anziché: «aumento annuo dall'1.7.2001»,

leggi: «aumento annuo dall'1.7.2002».

A pagina 53, allegato I, tabella K, penultima colonna:

anziché: «dall'1.7.2001 al 31.12.2001»,

leggi: «dall'1.1.2001 al 31.12.2001».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1420/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 191 del 13 luglio 2001)

A pagina 27, articolo 1, paragrafo 1, seconda riga:

anziché: «... importazione ...»,

leggi: «... esportazione ...».

A pagina 27, articolo 1, paragrafo 2, secondo comma:

i termini «... del 30 giugno 1997 ...» sono soppressi.
